




COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A "IMPEGNO AD ESAMINARE LA BOZZA DI
REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO" PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI
CINA SILVIA MARIA E ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE.IT) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con PEC del 07/09/2018 abbiamo presentato alla PEC ufficiale del comune una bozza di regolamento del verde urbano indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, al Presidente della Commissione per il verde urbano;
- da tempo la città attende un Regolamento del verde e la bozza presentata ed allegata è stata condivisa con alcune importanti Associazioni ambientaliste del territorio e con un'altra forza politica presente in Consiglio "Cuneo per i beni Comuni". La lettera delle Associazioni ambientaliste è allegata al seguente OdG;
- nel Consiglio Comunale di dicembre 2018 veniva presentata una interpellanza a risposta orale per chiedere al Sindaco e alla Giunta quale fosse lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione del verde alla quale era stato chiesto preliminarmente di verificare il regolamento prima di sottoporlo alla VII[^] Commissione Statuto e Regolamenti e quando fosse prevista la calendarizzazione nella Commissione VII[^] di tale bozza di regolamento, eventualmente congiunta con le altre competenti Commissioni;
- la VII[^] Commissione è stata finalmente convocata nel mese scorso ma non si è entrati nel merito della discussione perché erano assenti altri Presidenti e commissari di Commissioni interessate dall'argomento;

CONSIDERATO CHE

il Regolamento comunale non prevede un tempo limite per la discussione dei Regolamenti proposti dai Consiglieri e che la proposta in oggetto ha avuto tutto il tempo di seguire l'iter previsto dall'art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede al comma 2 che "La proposta di deliberazione, formulata per iscritto (...) è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.L. 267/2000 (.....)";

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

- 1) farsi carico della nostra proposta di Regolamento allegata, sovrintendendo alla corretta applicazione dell'art. 10, (sempre che la verifica tecnica non sia già avvenuta e che noi non ne siamo stati informati);
- 2) farsi promotori presso i Presidenti delle Commissioni interessate dal Regolamento affinché venga discusso entro un tempo ragionevole ma certo per la conclusione dell'iter, visto che è stato presentato già a settembre dello scorso anno.



COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTI
LEGAMBIENTE - LIPU - PRO NATURA CUNEO - CUNEO BIRDING - FORUM PAESAGGIO

Via Carlo Emanuele III, 34 - tel. 0171/67888
12100 Cuneo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CUNEO

Oggetto: regolamento del verde pubblico e privato per la città di Cuneo

Le sottoscritte Associazioni Ambientaliste di Cuneo, riunite nel CAA - Coordinamento Associazioni Ambientaliste e la Costituente dei Beni Comuni informano la S.V. che hanno contribuito alla stesura del testo del regolamento del verde pubblico e privato della città di Cuneo.


Da tempo chiediamo al Comune di adottare un regolamento. Per questo abbiamo aderito alla proposta del Movimento Cinque Stelle di collaborare alla preparazione di un testo che serva da base per la discussione del Consiglio Comunale.

Ci auguriamo che la proposta venga presa rapidamente in considerazione e che la città possa, quanto prima, avere un valido e prezioso regolamento del verde.

Cuneo 31 agosto 2018

CuneoBirding

Il Presidente: Albino Gosmar



Legambiente Cuneo

Il Presidente: Bruno Piacenza



Lipu - Sezione di Cuneo

Il Delegato: Silvio Galfrè



SEZIONE DI CUNEO


VIALE ANGELO

12100 CUNEO



Pro Natura Cuneo

Il Presidente: Domenico Sanino



Forum paesaggio

Il Coordinatore: Gianfranco Peano





BOZZA DEL REGOLAMENTO DEL VERDE DI CUNEO

CAPITOLO I

PRINCIPI INTRODUTTIVI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 PRINCIPI E FINALITA'

ARTICOLO 2 PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

CAPITOLO II

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 5 PIANIFICAZIONE

ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 7 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ARTICOLO 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ARTICOLO 9 MANUTENZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE, PRIVATE AD USO COLLETTIVO, IN CONCESSIONE, AFFIDAMENTO O CONVENZIONE

ARTICOLO 10 CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE

CAPITOLO III

ALBERATURE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 11 SALVAGUARDIA DI SIEPI, ARBUSTI E MACCHIE ARBUSTIVE

ARTICOLO 12 TUTELA DEI RIFUGI E NIDI DELLA FAUNA SELVATICA SULLE ALBERATURE

ARTICOLO 13 TUTELA DELLE ALBERATURE DA SALVAGUARDARE

ARTICOLO 14 DIFESA FITOSANITARIA DELLE ALBERATURE

ARTICOLO 15 ANALISI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

ARTICOLO 16 POTATURA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

ARTICOLO 17 CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

ARTICOLO 18 INTERVENTI SULLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARTICOLO 19 ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

ARTICOLO 20 PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI USO PUBBLICO

ARTICOLO 21 SCELTA DELLA SPECIE

CAPITOLO IV AREE VERDI PRIVATE, SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE, PIANTE IN AREE DA CANTIERE, VIABILITA' PUBBLICA E ALBERATURE

ARTICOLO 22 INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 23 DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

ARTICOLO 24 MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DEL VERDE PUBBLICO PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI

ARTICOLO 25 VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITA' PUBBLICA

ARTICOLO 26 SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE ABBATTUTE

CAPITOLO V SPECCHI D'ACQUA, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

ARTICOLO 27 SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

ARTICOLO 28 SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI D'ACQUA E DEI CORSI D'ACQUA MINORI

ARTICOLO 29 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

CAPITOLO VI ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO

ARTICOLO 30 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO

ARTICOLO 31 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

ARTICOLO 32 INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO

ARTICOLO 33 INDIVIDUAZIONE E SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI STORICI E DI PREGIO

CAPITOLO VII VIGILANZA , DIVIETI E OBBLIGHI

ARTICOLO 34 VIGILANZA

ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEL VERDE PUBBLICO COMPORAMENTI VIETATI E PRESCRITTI

ARTICOLO 36 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALTRE ATTIVITA' NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ARTICOLO 37 DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE DAGLI ALBERI DI PROPRIETA' O COMUNALE O DURANTE

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

CAPITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 38 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 39 SANZIONI ACCESSORIE

ARTICOLO 40 FERMO ATTIVITA'

ARTICOLO 41 ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 42 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

CAPITOLO I

PRINCIPI INTRODUTTIVI E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Cuneo, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, riconosce l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, le seguenti funzioni:

- Miglioramento della salubrità dell'aria, attraverso l'emissione di O₂
- Miglioramento del benessere psicofisico dei cittadini attraverso l'effetto microclimatico
- Miglioramento del pregio, dell'estetica e dell'immagine turistica della città
- Mitigazione dell'inquinamento atmosferico, mediante l'utilizzo della CO₂
- Mitigazione dell'inquinamento acustico, mediante l'effetto barriera
- Difesa del suolo, stabilizzato dalle radici e vitalizzato dall'humus
- Sostegno alla vita ed alla biodiversità animale che frequenta la vegetazione
- Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive
- Sviluppo della didattica naturalistica
- Sviluppo della cultura ambientale e storico-sociale

L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti e dal precedente comma, intende tutelare il patrimonio vegetale pubblico e privato del proprio

territorio, base irrinunciabile e non negoziabile per lo sviluppo sostenibile e condivisibile del territorio .

Le funzioni che si richiedono al verde urbano possono essere svolte efficacemente solo attraverso una sua cura continua e attenta. La cura e manutenzione corretta del verde urbano costituisce inoltre una garanzia per limitare al massimo i pericoli per persone e cose connessi alla presenza di formazioni vegetali deperienti o instabili in ambiente urbano.

Il presente regolamento vuole essere uno strumento per garantire la migliore cura e fruibilità del verde urbano. Per questo motivo la finalità principale perseguita è quella di individuare norme e procedure atte alla salvaguardia del patrimonio verde cittadino.

In questo senso, a parte i casi di importanza fondamentale, si vuole comunque rimandare a specifici allegati, da effettuarsi in seguito , nei casi più specifici e settoriali delle pratiche agronomiche e tecniche per la cura e salvaguardia del verde urbano, che possono essere attinte dalla vasta letteratura in materia o ricorrendo alle professionalità più adatte. Resta inteso, a questo proposito, il fondamentale ruolo che l'Amministrazione comunale intende conferire al senso di responsabilità e di civiltà di tutti coloro che si trovano ad operare nel campo del verde urbano o a fruire dello stesso.

ARTICOLO 2 PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA

I cittadini sono chiamati, in nome del senso civico di comunità a :

- difendere il verde dalle azioni che vadano contro i principi e le norme del regolamento.
- partecipare attivamente, tramite gli strumenti previsti dallo stesso, ai momenti consultivi e di coprogettazione.
- concorrere alla gestione degli spazi verdi tramite forme di adozione.
- hanno diritto ad essere adeguatamente e per tempo informati riguardo a piani, progetti ed interventi sul verde ed a poter esprimere opinioni in forma consapevole attraverso organismi partecipativi.

Per contribuire a realizzare i punti elencati in precedenza, viene così potenziato il ruolo della Commissione del Verde, che è costituita dalle associazioni che richiedano di farne parte, con apposita domanda, presso l'Assessore del Verde Pubblico entro e non oltre il mese di gennaio da quando si è insediata la nuova legislatura. La Commissione così costituita ha durata in parallelo a quella della singola legislatura e svolge i seguenti ruoli:

- monitora lo stato dell'ambiente riguardo il tema del verde urbano nonché l'efficacia degli strumenti attivati dal regolamento e dalle azioni che ne susseguono.
- funzione di ascolto nei riguardi delle istanze espresse dalla cittadinanza anche mediante la collaborazione con l'Ufficio competente.
- concorre alla realizzazione pratica di azioni scaturite dai processi partecipati nello spirito dei

principi normativi del Regolamento comunale (diffusione della cultura e cura del verde).

Accanto alla Commissione del Verde il Comune riconosce alle associazioni e ai cittadini, oltre ai comitati di quartiere e agli istituti scolastici, la possibilità di adottare spazi degradati o residuali per effettuarne un utilizzo socialmente utile, come ad esempio gli orti urbani. Tramite convenzioni con l'Amministrazione comunale, si possono avere incentivi sotto forma di fornitura dei materiali, supporto tecnico-scientifico e polizze assicurative.

Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Municipale del Comune di Cuneo le Guardie Ecologiche, gli iscritti alle Associazioni Ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute che lo richiedono e che sono in possesso di adeguata formazione, possono essere abilitati, mediante apposita autorizzazione del Sindaco, a svolgere i seguenti compiti:

- a) accertamento e verbalizzazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante redazione di verbali predisposti all'uso con la collaborazione della Polizia Municipale;
- b) invio dei verbali, debitamente compilati e sottoscritti, al Dirigente del Settore competente per il Comune di Cuneo ed al Comando Vigili Urbani per la riscossione della sanzione.

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato, integrando in ciò il Regolamento Urbanistico ed Edilizio di cui costituisce parte normativa della materia.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi, comprese le aree di pertinenza delle alberature.

Il presente regolamento detta disposizioni a tutela delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni.

Sono esclusi dal presente Regolamento:

- le piantagioni da reddito di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico
- le coltivazioni specializzate per l'arboricoltura da legno.
- le attività florovivaistiche.
- le siepi di confine.

A tale scopo si definiscono:

VERDE PUBBLICO: tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggetta ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Strutturale, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione.

VERDE PRIVATO: tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Strutturale nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione.

AVENTE TITOLO: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà) o di altra figura prevista dall'ordinamento giuridico è legittimato ad intervenire su un'area verde o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l'avente titolo si identifica con l'amministratore condominiale.

AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO: atto con il quale l'Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso a determinate tipologie di interventi che, considerate la loro natura e/o portata richiedono, ai sensi del presente regolamento, opportune motivazioni, che devono essere esplicitate dall'avente titolo alla richiesta. Nell'ambito degli interventi che necessitano di autorizzazione rientranti nei casi di Manutenzione Straordinaria ed Eccezionale, si rimanda ad uno specifico allegato che andrà a integrare il presente regolamento. In generale comunque si distinguono tre grandi aree di lavori di manutenzione:

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi rientranti in questa categoria non necessitano di autorizzazione da parte del Comune.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: per interventi rientranti in questa categoria si deve inoltrare comunicazione scritta al Comune ed entro 20 giorni in assenza di contestazioni da parte del Comune, in base al principio del silenzio assenso, si potrà procedere agli interventi.

MANUTENZIONE ECCEZIONALE: per interventi di questa tipologia è sempre necessaria l'autorizzazione scritta del Comune.

Nel caso di manutenzione ordinaria, straordinaria ed eccezionale si comprende sia il verde pubblico che il verde privato.

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Alberi a foglia caduca:** alberi che perdono completamente il fogliame nel periodo invernale entrando in una fase di riposo vegetativo.
- **Area di rispetto dell'albero:** superficie individuata dalla proiezione a terra della chioma dell'albero.
- **Conifere aghifoglie:** conifere con foglie aghiformi, tipo cedri, abeti, pini, cipressi, larici ecc.
- **Capitozzatura:** è il taglio indiscriminato del fusto delle branche primarie o di grossi rami dell'albero.

- Collare del ramo: l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- Colletto dell'albero: zona di transizione tra il fusto e la radice dell'albero.
- Filari di alberi campestri: alberi disposti in filare, in asse ai campi coltivati, lungo le strade campestri o i fossati, utilizzati un tempo come tutori vivi della vite, per produzione di attrezzi e paleria, per l'individuazione e delimitazione e dei confini fondiari.
- Latifoglie: specie arboree caducifoglie o sempreverdi provvisti di foglie a lamina
- Potatura: Intervento di contenimento della chioma eseguito nel rispetto dell'integrità strutturale e fisiologica dell'albero.
- Potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno: raccorciamento di ogni singolo ramo eseguito subito al di sopra di una ramificazione portante gemme che funga da nuova cima, evitando il rilascio di monconi di ramo.
- Potatura di rimonda: taglio dei rami secchi, danneggiati o ammalorati, presenti nell'chioma dell'albero.
- Rarità botaniche: specie botaniche di particolare rarità oggetto di particolare salvaguardia.
- Siepi e macchie miste spontanee : formazioni vegetali libere presenti nelle aree rurali formate da specie arbustive autoctone e/o naturalizzate.
- Siepi di confine: siepi delimitanti i confini di proprietà, generalmente costituite da specie sempreverdi, sia arbustive che arboree, idonee alla formazione di schermature e alla potatura frequente.
- Specie autoctone: specie botaniche originarie di una determinata regione geografica.
- Specie invasive aliene: specie botaniche non originarie del territorio la cui diffusione raggiunge livelli eccessivi e mette a rischio la presenza delle specie autoctone
- Professionista abilitato: dottore agronomo o dottore forestale, perito agrario o perito agrotecnico, abilitati all'esercizio della libera professione e alla valutazione della stabilità degli alberi secondo il metodo VTA (Visual Tree Assessment).
- Ufficio competente: Ufficio del Verde Pubblico Comunale a cui è demandata competenza e responsabilità nella specifica disciplina secondo il funzionigramma ed altre norme organizzative interne.

CAPITOLO II

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E NORME DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 5 PIANIFICAZIONE

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in continua evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni dell'intero sistema.

ARTICOLO 6 PROGRAMMAZIONE

Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio, l'Ufficio Competente, direttamente o tramite un soggetto affidatario, redige un programma nel quale sono specificati gli ambiti territoriali di intervento, i tipi di intervento da condurre in ogni ambito, i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati. Per giungere alla definizione del programma annuale l'Ufficio competente elabora una proposta che viene presentata e discussa all'interno della Commissione del Verde, in un processo di consultazione tra tecnici e non tecnici che porta alla versione definitiva. La proposta finale è accessibile e pubblicizzata nelle sedi dei comitati di quartiere e resa disponibile anche in rete.

ARTICOLO 7 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE PUBBLICO

Gli interventi prevalenti sul patrimonio del verde pubblico sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza la componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto e incluso nel programma.

ARTICOLO 8 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento comunale e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle pratiche eseguite regolarmente, allo scopo di mantenere le aree verdi in uno stato di fruibilità e buon funzionamento. La manutenzione straordinaria, invece, comprende quegli interventi eseguiti solo quando necessario, al fine di migliorare le aree e mantenerne la disponibilità nel tempo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento comunale, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

L'Amministrazione comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di proprietà o in affidamento con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici, soggetti privati e attraverso associazioni di volontariato.

ARTICOLO 9 MANUTENZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE, PRIVATE AD USO COLLETTIVO, IN

CONCESSIONE, AFFIDAMENTO O CONVENZIONE

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, campeggi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, verde in carico alla Provincia di Cuneo, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati ed osservando i principi generali della corretta manutenzione del verde.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono parchi ed aree verdi comunali, in concessione, affidamento o convenzione devono essere previamente autorizzati dall'Ufficio Competente del Comune, in consulta con la Commissione del Verde.

L'Ufficio Competente, in collaborazione con la Commissione del Verde, in caso di inottemperanza o mancato rispetto delle prescrizioni potrà proporre la revoca della concessione, affidamento o convenzione e in tutti i casi dovrà determinare il valore ornamentale da addebitarsi a carico di chi ha compiuto l'illecito.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI GENERALI DELLE AUTORIZZAZIONI E OBBLIGO DI ESIBIZIONE NEI CASI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ECCEZIONALE

Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione. Le autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento decadono decorso un anno dal loro rilascio.

CAPITOLO III

ALBERATURE PUBBLICHE E PROGETTAZIONE AREE DI VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 11 SALVAGUARDIA DI SIEPI, ARBUSTI E MACCHIE ARBUSTIVE

Per le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone che per rarità della specie, o comunque per morfologia e anzianità risultino di particolare pregio, ad eccezione di quelle di rovo, si rimanda ai regolamenti comunali già vigenti nell'ambito della salvaguardia del verde ed ai regolamenti di polizia rurale comunale.

ARTICOLO 12 TUTELA DEI RIFUGI E NIDI DELLA FAUNA SELVATICA SULLE ALBERATURE

In caso di carattere eccezionale di condizioni degli alberi tali da risultare pericolosi per l'incolumità delle persone e delle cose, gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero della fauna selvatica e/o alle associazioni ambientaliste che abbiano i mezzi per sostenere la loro

salvaguardia, che provvederanno alla loro reintroduzione in natura.

ARTICOLO 13 TUTELA DELLE ALBERATURE DA SALVAGUARDARE

Devono intendersi sottoposti a tutela i beni tutelati ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 490 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), anche se non espressamente evidenziati sugli elaborati dello strumento urbanistico generale vigente. Una specifica tabella andrà ad integrare nei dettagli questo regolamento riguardo alle alberature da salvaguardare. Sono da intendersi oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

a) per gli alberi di 1° grandezza (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza superiori a 18 metri, tipo acero platanoides, e pseudoplatano, cedro, platano, faggio, ippocastano, tiglio, quercia, pino, liriodendro, olmo, castagno, ecc.), quelli che hanno circonferenza del tronco – rilevato a 1,30 metri dal suolo – pari o superiore a 150 cm.

b) per gli alberi di 2° grandezza (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza compresa tra 18 e 12 metri, tipo acero campestre, betulla, magnolia, sofora, palma, liquidambar, ecc.), quelli che hanno circonferenza del tronco – rilevato a 1,30 metri dal suolo – pari o superiore a 120 cm.

c) per gli alberi di 3° grandezza (intendendosi come tali quelli che presentano a maturità altezza inferiore a 12 metri, tipo cipresso, lagerstroemia, ibisco, prunus, Koelreuteria, meli da fiore, sorbo, Crataegus, ecc.) quelli che hanno circonferenza del tronco – rilevato a 1,30 metri dal suolo – pari o superiore a 90 cm.

d) le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta i requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c).

e) gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale assoggettati ad un regime di particolare tutela ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 1995 n.50 (alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico).

f) gli esemplari arborei e le piante che costituiscono rarità botaniche presenti in scarso numero sul territorio comunale la cui salvaguardia deve essere oggetto di particolare attenzione.

g) gli elementi vegetali, singoli ovvero costituenti un sistema del verde di particolare interesse, per i quali sussiste specifico richiamo negli elaborati del P.R.G.C. . Ai fini del coordinamento del presente regolamento del verde con le Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale, nonché con la legislazione vigente in materia, per alberature di pregio e per alberature di alto fusto con particolari valori ambientali e paesaggistici devono intendersi, oltre a quelle eventualmente assoggettate a regime di tutela ai sensi della citata Legge Regionale n.50/95, anche le alberature aventi le caratteristiche agronomiche e dimensionali espresse alle precedenti lettere a), b), c) e d).

ARTICOLO 14 DIFESA FITOSANITARIA DELLE ALBERATURE

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane.

- la difesa delle piante dai danneggiamenti.
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto.
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate nel presente regolamento.
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, ai proprietari o utilizzatori è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato. In particolare è obbligatoria la lotta a:

- a) processionaria del Pino (Decreto Ministeriale 17.4.1998).
- b) cancro colorato del platano (Decreto Ministeriale 17.4.1998).
- c) colpo di fuoco batterico (D.M. 27 marzo 1996 e 10.9.1999, n. 356).

Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta agronomica o biologica, ovvero, quando tale metodica di intervento non sia ritenuta possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, rispondenti ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante.
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali.
- minimo impatto ambientale.
- assenza di fitossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento e rispetto delle normative vigenti (DPR 1255 del 3.8.1968, DM 6.3.1978, DM 20.7.1980, DPR 223/1988, D.Lgs 194/1995).

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente. In ogni caso si deve fare riferimento al Piano Fitosanitario Nazionale.

ARTICOLO 15 ANALISI DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI

L'analisi della stabilità degli alberi si caratterizza quale pratica ispettiva d'indagine capace di individuare le alterazioni dell'albero, di misurare gli effetti meccanici, di esprimere infine un giudizio oggettivo sul potenziale pericolo di caduta della pianta oggetto di studio. Detta valutazione deve essere eseguita da professionista abilitato, secondo il "Protocollo sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi" definito e approvato dalla Società Italiana di Arboricoltura. Il presente regolamento verrà integrato da un allegato con i parametri di stabilità con i quali definire i criteri di stabilità che deve avere un albero.

Alla luce delle indagini eseguite, il professionista dovrà certificare, in modo chiaro e oggettivo, il livello di potenziale pericolosità dell'albero indicando le misure eventuali per ridurre il pericolo di crollo. Si potrà ricorrere all'abbattimento solo se sussistano dimostrate condizioni di grave pericolosità dell'albero non altrimenti trattabili.

In caso di motivazioni carenti o di interventi particolarmente significativi, il Comune, con la possibilità di consultare anche la Commissione del Verde, si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

ARTICOLO 16 POTATURA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:

- interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati.
- interventi volti a garantire la sicurezza e stabilità delle ramificazioni.
- mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale.
- conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi).
- per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, finalizzate all'ottenimento di forme obbligate della chioma (es. ars topiaria).

La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita potatura straordinaria quella nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica.

La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno. In particolare:

- il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione laterale portante gemme, del diametro di circa 1/3 del ramo tagliato, che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo.
- i tagli devono essere netti evitando slabbature della corteccia e/o scortecciamento dei rami.
- nel caso eccezionale in cui debba essere necessariamente tagliato un intero ramo, il taglio non va eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta.
- le potature degli alberi a foglia caduca devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo

di caduta delle foglie.

- la potatura delle specie sempreverdi e delle conifere deve essere eseguita durante il periodo vegetativo escludendo la fase della ripresa fino al completamento della crescita annuale dei germogli. L'intervento non deve essere eseguito durante il periodo invernale corrispondente al riposo vegetativo.

ARTICOLO 17 CAPITOZZATURA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

La capitozzatura significativa ai fini del presente Regolamento è quella che rilascia monconi di ramo, con tagli superiori a 8 cm di diametro per gli alberi a foglia caduca e le latifoglie, e con tagli superiori a 4 cm. di diametro per le conifere aghifoglie. Questo criterio non si applica alle alberature piantate da meno di dieci anni oppure a quelle poste in aree verdi in assenza di interferenze con impianti, edifici o altre strutture.

In tal caso si considera capitozzatura ogni intervento di riduzione della chioma che al di là di qualunque criterio dimensionale interrompa il fusto e/o le ramificazioni dell'albero con eliminazione di tutti i rami che portano gemme lasciando monconi di ramo.

Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di manutenzione eccezionale:

- pericolosità dell'albero, dimostrata da un'analisi di stabilità eseguita da un professionista abilitato, effettuata con i criteri indicati all'articolo 15 del presente regolamento, per la cui sicurezza e conservazione sia necessario un consistente alleggerimento della chioma.
- necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, ecc.).
- presenza di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti aerei (linee elettriche, filoviarie, ecc) o infrastrutture (marciapiedi, carreggiate, passi carrai, ecc).

Per quanto riguarda la necessità, ai fini dello svolgimento dei lavori, di occupazione temporanea di area pubblica o pubblica via, si rinvia alla specifica disciplina regolamentare per l'occupazione di suolo pubblico.

In caso di pericolo imminente di danni a persone, animali o cose, il proprietario o l'avente titolo possono procedere alla capitozzatura dell'albero, dandone preventiva comunicazione alle autorità preposte (POLIZIA MUNICIPALE, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ECC.). Entro le successive 72 ore dovrà essere data comunicazione al Comune allegando le prove documentali, anche fotografiche, delle alterazioni che ne hanno determinato la pericolosità imminente.

La capitozzatura non autorizzata dell'albero è soggetta alla specifica sanzione. Qualora la capitozzatura abusiva determini un pregiudizio per la sopravvivenza dell'albero, con la necessità di ricorrere all'abbattimento dello stesso entro 24 mesi, oltre alla prevista sanzione amministrativa i responsabili devono provvedere alla monetizzazione degli oneri corrispondenti alla sostituzione dell'albero abbattuto.

ARTICOLO 18 INTERVENTI SULLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. L'abbattimento, la capitozzatura e la potatura degli alberi di proprietà di Enti Pubblici sono effettuati a cura dell'Ente proprietario, previa autorizzazione del Comune.
2. Le alberature pubbliche abbattute saranno sostituite nell'area interessata, in funzione delle condizioni e dello spazio disponibile, oppure in altra area pubblica disponibile.
3. Qualora l'Ente Pubblico debba intervenire sulle proprie alberature al fine di perseguire le finalità pubbliche di propria competenza dovrà dichiararlo nell'istanza da presentare al Comune. In tal caso il Comune non entra nel merito dei fini istituzionali oggetto della dichiarazione.

ARTICOLO 19 ABBATTIMENTI DI ALBERATURE PUBBLICHE

Premesso che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale, L'Ufficio competente, assieme anche alla Commissione del Verde è tenuto a partecipare al procedimento rilasciando in tale sede parere vincolante circa il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti, qualora sia strettamente necessario l'abbattimento dell'albero.

L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dall'Ufficio competente, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole del predetto Ufficio competente, previa anche consultazione della Commissione del Verde.

I richiedenti, nel caso venissero autorizzati, sono inoltre tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere. Le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del bilancio comunale vincolato al miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

Su tutte le alberature pubbliche sono vietati i seguenti interventi:

- a) gli interventi di capitozzatura: per taglio a capitozzo si intende la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto, che interrompe la crescita apicale del fusto e tagli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 12.
- b) gli interventi che comportano una riduzione della chioma maggiore del 70%, stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale.
- c) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante del genere *Cedrus* spp, *Pinus* spp, e *Abies* spp e di altre conifere ornamentali. Viene consentita una potatura di sfoltimento.

La Commissione del Verde e l'Ufficio competente possono concedere deroghe ai divieti di cui al precedente elenco, su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero.

Parimenti sono fatte salve dalle presenti norme l'abbattimento, le potature delle alberature, siepi, arbusti o macchie arbustive ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale o nel caso in cui sia

occultata la segnaletica stradale o sia ristretta la carreggiata, come meglio disciplinato dall' art. 29 del Codice della Strada e dall'art. 28 del presente regolamento.

ARTICOLO 20 PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI USO PUBBLICO

La progettazione del verde, sia di iniziativa pubblica, sia di iniziativa privata nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, ad integrazione di quanto stabilito negli elaborati del P.R.G.C. e nel Regolamento Edilizio vigenti.

Il progetto del verde deve comprendere:

a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);

b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;

c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsti dal PRG, e quelli di progetto. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.

d) disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;

e) piano di manutenzione programmato.

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, sentito il parere, vincolante, della Commissione del Verde. La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. Dovranno essere valutati i seguenti parametri:

- diametro ed altezza della chioma a maturità, in funzione delle dimensioni stradali e degli edifici limitrofi, oltre all'altezza degli stessi (esistenti od in progetto)
- inserimento estetico e paesaggistico
- capacità di adattarsi alle condizioni pedoclimatiche dell'habitat urbano; facilità di gestione (da evitare, ad es.: specie e varietà facilmente soggette ad attacchi parassitari, specie e varietà che producono sostanze, frutti o fiori imbrattanti, specie ad elevata allergenicità, ecc.); fragilità del

legno e la sua facilità di essere aggredito da parte delle carie

- capacità di ombreggiamento
- velocità di crescita e origine (privilegiare le specie autoctone rispetto alle esotiche)
- longevità.

La distanza di piantamento (sesto d'impianto) deve essere in genere pari al diametro della chioma dell'albero utilizzato a maturità (8-12 m per piante di grandezza, 6-8 m per piante di II grandezza, 4-6 m per piante di III grandezza). Gli alberi all'impianto devono avere circonferenza del fusto, misurata ad un metro dal suolo, non inferiore a 18 cm.

Gli alberi, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere posti a dimora a regola d'arte, con idoneo sistema di tutoraggio.

Nelle aree destinate a verde pubblico e di uso pubblico, limitatamente agli interventi di iniziativa privata, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime a maturità: 30% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) della superficie destinata a verde o permeabile; 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti.

Nei casi in cui gli impianti delle nuove essenze arboree ed arbustive richieste siano impossibili o inattuabili, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee, limitatamente ai soli interventi di iniziativa privata l'impianto degli alberi e degli arbusti avverrà in altra area, di proprietà comunale, su indicazione del Servizio Parchi e Giardini dell'U.T.C. (Ufficio Tecnico Comunale).

ARTICOLO 21 SCELTA DELLA SPECIE

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e

20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

In linea di massima la scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, di resistenza a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità. Nell'ambito della scelta della specie si deve prevedere anche un congruo numero di siepi.

Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:

- almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui almeno l'80% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente.

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la mancanza di caratteri specifici indesiderati come frutti maleodoranti e fortemente imbrattanti, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc.

Per i nuovi insediamenti, in tutto il territorio comunale, è vietato l'utilizzo delle seguenti specie, in tutte le loro varietà e cultivar:

- le piante inserite nella lista della regione Piemonte al DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e aggiornato al 2017 con la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese"

L'utilizzo di tali specie è consentito solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), presentata ed autorizzata dalla Commissione del Verde e dall'Ufficio competente.

CAPITOLO IV

AREE VERDI PRIVATE, SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE, PIANTE IN AREE DA CANTIERE, VIABILITA' PUBBLICA E ALBERATURE

ARTICOLO 22 INTERVENTI SULLE AREE PRIVATE

1 I proprietari di aree verdi sono responsabili delle essenze vegetali di loro competenza ed hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi.

2 E' fatto obbligo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature che guardano su strada pubblica.

3 I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente, nell'arco dell'anno solare, alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbe e contenimento della diffusione della flora, arborea ed arbustiva, che si protende oltre il confine di proprietà, sia su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.), in modo da evitare impedimenti alla circolazione

pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale, sia su proprietà private, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.) ed il rischio di incendio.

4 In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 23 DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, pubblico e di uso pubblico, in ogni sua forma, direttamente o indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti, immediati o futuri, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze ecologiche e biologiche del verde.

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di:

a) Difesa delle superfici vegetali

- **Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete alta almeno 1,80 metri.**
- **Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati olii minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.**
- **E' fatto assoluto divieto di addossare materiale alla base degli alberi, contro il tronco o sulle aiuole, che possa essere in qualche modo dannoso o nocivo per l'albero stesso. Deroghe possono essere concesse dai competenti Uffici comunali in presenza di stato di necessità e\o di adeguate misure di protezione meccanica del tronco e di opere di difesa contro il costipamento del terreno. Dovrà in ogni caso, essere mantenuto il libero accesso alle piante per i necessari interventi conservativi e per gli eventuali trattamenti antiparassitari o altro.**
- **Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad un distanza minima di m. 15 dalla chioma di alberi e cespugli.**

b) Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno m.2,00.

Se per insufficienza di spazio non è possibile la messa in sicurezza della superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno metri 2.00, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili. I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale soffice quale gomma o juta.

c) Difesa delle radici degli alberi

I. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie e di modesta entità. In ogni caso se il riporto supera i 20 cm di ricarica di terreno, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione, alternati a settori di terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

A causa del pericolo di rottura di radici, gli scavi devono essere effettuati ad una distanza non inferiore a metri 3,00 dalla base del tronco del soggetto arboreo. In casi particolari, con alberi giovani o attraverso l'utilizzo dello scavo manuale, la distanza può essere ridotta a metri 1,50. In presenza di pavimentazioni impermeabili e rigide dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto con diametro di almeno 1,50 metri, da ricoprire con materiale organico per garantire l'attività microbiologica e gli scambi gassosi del terreno. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; è fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o comunque lesionarle con ferite laceranti.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie. L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 24 MANOMISSIONI O ALTERAZIONI DEL VERDE PUBBLICO PER LAVORI EDILI, STRADALI E SIMILI.

Nei casi in cui sia necessario, da parte di operatori privati, alterare o manomettere una superficie comunale esclusivamente sistemata a verde, è fatto obbligo di richiedere specifico nullaosta all'Ufficio competente.

La richiesta, da presentare in duplice copia, dovrà indicare:

a le generalità del richiedente

b il perimetro dell'area interessata dai lavori con l'ubicazione della vegetazione da raffigurarsi su planimetria in scala adeguata

c una relazione tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi dagli alberi, i tempi di intervento, le motivazioni e la durata dei lavori, le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo

d la documentazione fotografica dell'area di intervento

Il Nulla Osta sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, gli uffici preposti possono richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione, da svincolarsi a lavori ultimati, pari al valore delle opere di ripristino da eseguire (stimato sulla base del prezzario della Regione Piemonte riferito all'anno di intervento).

Qualora la manomissione interessi in parte il suolo pubblico, pavimentato, ed in parte aree verdi, il servizio

competente alla gestione del "Regolamento per la rottura del suolo pubblico" si avvarrà del parere vincolante dell'Ufficio competente per l'emissione dell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 25 VEGETAZIONE SPORGENTE SU VIABILITA' PUBBLICA

I proprietari confinanti con la viabilità pubblica hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada. I proprietari sono inoltre tenuti ad eseguire, quando strettamente necessario, la potatura degli alberi, macchie, arbusti e siepi e similari che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, limitandone la fruibilità o occultando gli elementi di arredo urbano e le infrastrutture stradali in genere o che compromettano la vista di eventuali specchi parabolici e la visibilità della carreggiata.

Devono essere rispettate le distanze previste dal Codice Civile e se del caso del Codice della Strada per la loro messa a dimora. Qualora fossero necessari interventi di abbattimento, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Commissione del Verde e all'Ufficio competente. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul manto stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a metri 5,00 rispetto al medesimo.

I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto l'Amministrazione comunale emanerà ordinanza sindacale ingiuntiva degli adempimenti da compiere.

I rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose. Per gli alberi piantati non rispettando le distanze legali si applica l'art. 894 del Codice Civile.

In caso di mancata ottemperanza al dettato ordinatorio o in caso di immediato pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione comunale. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

Nella progettazione dei giardini ad uso pubblico e privato occorre verificare eventuali distanze ed altezze in modo da non ostacolare l'apertura e la ventilazione degli ambienti destinati per abitazione.

L'Amministrazione comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi e arbusti che costituiscono reali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti commi deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

ARTICOLO 26 SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE ABBATTUTE

La sostituzione deve avvenire per circonferenza equivalente del tronco o con un numero di esemplari pari al numero degli alberi abbattuti a seconda che gli alberi interessati siano rispettivamente vegeti oppure non vegeti.

L'impianto delle nuove alberature, deve essere realizzato con piante della dimensione minima di 16-18 cm. di circonferenza del tronco misurata ad un metro di altezza. Entro 24 mesi dalla data di scadenza dell'obbligo di sostituzione, il Comune effettuerà i controlli per verificare l'adempimento della disciplina prevista nel presente Titolo, e l'avvenuto attecchimento delle nuove alberature.

CAPITOLO V

SPECCHI D'ACQUA, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 27 SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

È vietato incendiare e diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade, allo scopo di eliminare l'erba e/o la vegetazione ripariale autoctona.

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, i filari lungo tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua paralleli alle strade (comunali e vicinali) è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio periodico dell'erba, ed alle opere strettamente necessarie per mantenerne l'efficienza idraulica, atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 28 SALVAGUARDIA DEGLI SPECCHI D'ACQUA E DEI CORSI D'ACQUA MINORI

A distanza inferiore a m 25 da specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive invasive aliene come quelle individuate dalla regione Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 33-5174, "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese".
- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione.

- l'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento.
- per le nuove piantumazioni, sono da preferire specie vegetali autoctone.
- la pulizia dei canali e degli specchi d'acqua pubblici sarà effettuata al di fuori del periodo primaverile, al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna secondo la Legge 157/92.

ARTICOLO 29 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Nelle nuove realizzazioni a verde pubblico dovrebbe essere previsto, salvo indicazione contraria da parte dell'Ufficio competente e della Commissione del Verde, un impianto d'irrigazione automatizzato. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione.

Occorrerà porre inoltre attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche in modo da non vanificarne le prestazioni ed ottenere un risparmio nei consumi idrici. Servirà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

CAPITOLO VI ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO

ARTICOLO 30 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO

Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi di pregio – Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ss.mm.ii. e D.M. 23.10.2014 – sono soggetti a particolare tutela in base a quanto prescritto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. Il Comune può individuare autonomamente alberi di particolare pregio previa valutazione motivata della Commissione del Verde anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, ordini professionali.

L'Amministrazione Comunale individua comunque gli alberi di pregio comunale, attraverso un censimento specifico eseguito sulla base di criteri dimensionali, di età e rarità della specie, che consideri inoltre gli aspetti storico culturali connessi alla presenza dell'albero.

Le alberature di pregio comunale anche se di proprietà privata, assumono rilevanza pubblica. Lo stato di alberatura di pregio viene quindi notificato ai rispettivi proprietari ed il Comune, in accordo con i proprietari, dovrà contribuire alla manutenzione dell'alberatura di pregio comunale, qualora il proprietario non abbia mezzi economici a sufficienza. Il censimento dovrebbe essere, di norma, aggiornato ogni cinque anni. Qualora emergano caratteristiche tali da far ritenere la sussistenza dei presupposti per un possibile riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, il Comune

provvede a segnalare il caso agli organi preposti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 31 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio comunale di mantenere in buone condizioni la pianta. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari.

ARTICOLO 32 INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO COMUNALE

Con riferimento all'art.9 del D.M. 23.10.2014 tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio devono essere autorizzati dal Comune previo parere vincolante del Carabinieri Forestali dello Stato.

Tutti gli interventi sugli alberi di pregio comunale devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. In ragione della particolarità della alberatura e dell'intervento richiesto, l'Ufficio competente, potrà chiedere che vengano prodotte ulteriori relazioni specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare e delle loro motivazioni.

L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione medesima e l'applicazione della specifica sanzione. Un albero di pregio comunale non può comunque essere abbattuto o capitozzato per la realizzazione di nuovi interventi edilizi o per interventi di ristrutturazione e/o manutenzione ordinaria o straordinaria

ARTICOLO 33 INDIVIDUAZIONE E SALVAGUARDIA DEI PARCHI, GIARDINI STORICI E DI PREGIO

Per parco, giardino storico, o di pregio si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato. Il Comune di Cuneo, mettendo a disposizione se necessario strumentazioni e personale, tutela e valorizza i parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.

Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi:

- sulle quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base alle Leggi vigenti;
- annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici con più di 50 anni;
- annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 50 anni; Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo in base alla normativa vigente.

La salvaguardia dei parchi e giardini storici esige che essi, una volta individuati, vengano catalogati. Gli

interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Piemonte.

Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione di opere come costruzioni interrato od altro che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.

Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata anche alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Attorno ai parchi ed ai giardini storici comunali vanno create delle aree di rispetto in modo da salvaguardarne il valore paesaggistico.

Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate, è necessaria la preventiva autorizzazione qualora interessino direttamente o indirettamente le alberate presenti. Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento comunale. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista.

CAPITOLO VII

VIGILANZA , DIVIETI E OBBLIGHI

ARTICOLO 34 VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza, relativamente all'applicazione del presente Regolamento, è affidata al Corpo di Polizia Municipale e al Nucleo Vigilanza Ambientale. Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate anche dagli agenti e dagli ufficiali di polizia giudiziaria, le Guardie Ecologiche, gli iscritti alle Associazioni Ambientaliste rappresentative del territorio e legalmente riconosciute che lo richiedono e che sono in possesso di adeguata formazione che possono essere abilitati mediante apposita autorizzazione del Sindaco.

2. Le guardie giurate e i gruppi ed associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale possono svolgere attività di vigilanza a supporto degli organi di vigilanza, nei limiti loro consentiti dal loro status giuridico e dalle loro finalità istituzionali, nonché dai contenuti espressi nelle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

3. Gli addetti alla vigilanza possono effettuare le verifiche necessarie su eventuali cause non naturali della morte delle alberature poste su area pubblica o privata al fine di verificare eventuali violazioni al presente Regolamento.

4. Gli addetti alla vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nella proprietà privata solo col consenso del proprietario o avente titolo, limitatamente allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze ad esso correlate.

ARTICOLO 35 DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEL VERDE PUBBLICO

COMPORAMENTI VIETATI E PRESCRITTI

L'utilizzo delle aree verdi, pubbliche e di uso pubblico, da parte della cittadinanza è assicurato in tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.

Limitazioni all'accesso o all'uso, sia da parte di persone sia di animali, potranno essere previste, con apposito provvedimento dirigenziale, al fine di preservarne i valori naturalistico-ambientali ovvero per esigenze di pubblica sicurezza. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato in questo articolo e per la conduzione dei cani nelle aree a verde pubblico si deve fare riferimento, per quanto riguarda i divieti, ai regolamenti comunali di polizia urbana e rurale. E' comunque fatto divieto, nelle aree sistemate a verde pubblico, salvo specifica prescrizione o finalità manutentiva di:

- 1) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- 2) Omettere la necessaria diligenza atta a vietare che un animale in proprio affidamento molesti o ferisca persone o altri animali.

- 3) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.
- 4) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, lasciare accesi mozziconi di sigarette.
- 5) Inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua.
- 6) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli per la deambulazione dei portatori di handicap, di vigilanza, servizio, soccorso, per la manutenzione del verde, per attività di commercio ambulante e di punti fissi di ristoro in possesso delle prescritte autorizzazioni.
- 7) Utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei percorsi e sentieri predisposti; in ogni caso le biciclette dovranno essere condotte a velocità moderata e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; quando gli spazi verdi risultano essere molto frequentati e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano.
- 8) Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio, accendere fuochi o preparare braci o carbonelle, salvo diverse disposizioni in loco.
- 9) Utilizzare le aree a verde pubblico per la disposizione di strutture pubblicitarie di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale senza l'eventuale previa autorizzazione da parte degli Uffici competenti.
- 10) Accendere fuochi o preparare braci e carbonelle.
- 11) Introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici.
- 12) Esercitare forme di commercio o attività simili senza previa autorizzazione da parte degli uffici competenti.

Il gioco è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo, purchè non arrechi disturbo agli altri frequentatori. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini dell'età indicata sulle stesse o, in mancanza di tale indicazione, dall'età di anni due all'età di anni dodici. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 36 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALTRE ATTIVITA' NEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI CON AUTORIZZAZIONE SCRITTA

L'organizzazione di manifestazioni sociali, ricreative, culturali e sportive o l'esercizio di forme di commercio è vietato se non negli spazi consentiti dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento autorizzativo, previo parere vincolante dell'Ufficio Competente, in considerazione delle garanzie che il richiedente è in grado di fornire sulla preservazione delle risorse naturalistiche esistenti

nell'area. Possono essere consentite, su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- d) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle.
- e) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- f) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- g) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- h) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- i) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- j) L'alimentazione e l'accudimento delle colonie feline registrate e autorizzate da parte dei rispettivi incaricati.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree ed arbustive, del manto erboso nonché dello stato di livellamento del terreno. Eventuali danneggiamenti dovranno essere ripristinati a regola d'arte o risarciti previa quantificazione del danno stesso da parte dell'Ufficio comunale competente. Le sopra elencate attività vengono consentite previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente. Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a. le generalità del richiedente,
- b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione
- c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione

All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto in obbligo a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.

L'Amministrazione Comunale può richiedere, in sede di rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata. L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare anche attività diverse da quelle sopra elencate.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, svolta direttamente o affidata in esecuzione ad imprese terze, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

ARTICOLO 37 DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE DAGLI ALBERI DI PROPRIETA' O COMUNALE O DURANTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE

I danni causati dagli alberi di proprietà comunale, a persone o cose, ai fini di un eventuale risarcimento dovranno essere accertati da una relazione tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni.

CAPITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 38 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da 25,00 euro a 500,00 euro, a seconda della gravità dell'infrazione.

A integrazione del presente articolo, si dovranno individuare, da parte della Commissione Ambiente dell'amministrazione comunale, le tabelle di gravità progressiva a seconda del diverso comportamento posto in essere dal soggetto responsabile della violazione. Le tabelle di gravità progressiva andranno ad integrare il presente regolamento e ne costituiranno l'applicazione esecutiva per l'ambito delle sanzioni amministrative.

2 Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanate sulla base del presente Regolamento saranno imputate ad un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

3 Resta fermo il potere della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta anche in deroga a quanto previsto alle tabelle di gravità progressiva.

4 Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.

5 Sono fatti salvi: le eventuali altre sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione e dai regolamenti in materia ambientale, urbanistica ed edilizia e l'eliminazione ove occorra del motivo che ha dato luogo all'infrazione e il reimpianto di alberi in sostituzione.

ARTICOLO 39 SANZIONI ACCESSORIE

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, ove previsto, si possono applicare, da parte dell'amministrazione comunale, le seguenti sanzioni accessorie.

Le sanzioni accessorie si distinguono in :

a) obbligo di sospendere o cessare un'attività

- b) obbligo di rimozione delle opere abusive
- c) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
- d) obbligo di allontanamento dall'area verde o da una parte specifica della stessa
- e) revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento
- f) obbligo di fare.

3. Nel caso in cui, per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, oltre alla sanzione principale, sia prevista una sanzione accessoria, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Le sanzioni accessorie di cui alle lettere a), d), e) sono immediatamente esecutive. Per le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma può essere concesso un congruo periodo di tempo in relazione all'entità delle opere da compiere.

Per le sanzioni accessorie di cui alla lettera c), in caso di inottemperanza, il dirigente dell'Ufficio competente ingiunge al trasgressore l'adempimento del suo obbligo. Qualora il trasgressore non adempia nel termine intimatogli, il dirigente emette il provvedimento per il compimento delle opere necessarie, fissando il termine entro cui provvedere, decorso il quale, procede all'esecuzione in danno ai soggetti obbligati e successivamente emette atto di ingiunzione per il pagamento delle spese sostenute.

In caso di pericolo immediato, qualora il trasgressore non sia in grado di adempiere immediatamente, l'agente accertatore dispone il compimento delle opere necessarie per rimuovere il pericolo immediato, fatta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di recuperare le spese anticipate in danno al trasgressore.

ARTICOLO 40 FERMO ATTIVITA'

1. I soggetti preposti alla vigilanza ambientale possono disporre il fermo momentaneo degli interventi in essere, per un massimo di 24 ore, fino al sopralluogo del personale degli uffici tecnici competenti incaricati delle valutazioni tecniche e giuridiche, nei seguenti casi:

- quando i soggetti che eseguono gli interventi non siano in grado di esibire tutta la documentazione inerente gli stessi.
- ove sia richiesta una valutazione tecnica/amministrativa per verificare l'eventuale presenza di una violazione amministrativa e l'intervento in corso, se concluso, abbia effetti permanenti.
- nei casi di sospendere o cessare un'attività e nei casi di obbligo di rimozione delle opere abusive su disposizione del Dirigente/Responsabile degli uffici tecnici competenti.

2. Del fermo dell'attività deve essere redatto apposito rapporto riportante obbligatoriamente l'ora di

termine del fermo e l'ufficio tecnico competente incaricato delle valutazioni tecnico e giuridiche. Il suddetto rapporto deve essere immediatamente trasmesso all'Ufficio competente.

ARTICOLO 41 ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Autorità Comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. Ove occorra, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento sono assicurati mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione o dell'omissione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari, prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature non preventivamente autorizzato, ovvero di avvenute potature difformi alle prescrizioni del presente regolamento, ovvero di constatati danneggiamenti, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità della violazione.

3. L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti del presente Regolamento verranno risarciti all'Amministrazione Comunale a seguito di verbale della Polizia Municipale, da Agenti con qualifica di Polizia Giudiziaria, da figure e alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale individuate dal Sindaco come "Ispettori Ambientali" e nominati a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia (art. 4bis TULPS), La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento può essere svolta anche dalle guardie giurate volontarie appartenenti alle associazioni ambientaliste e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986.

Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento vengono irrogate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 così come modificato dall'art.6b is della Legge 24 Luglio 2008 n° 125 e dall'art.3 c .6 della Legge 15 Luglio 2009 n°94.

Per le inosservanze delle norme regionali o statali indicate nel presente Regolamento, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle norme stesse.

ARTICOLO 42 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Di seguito se ne ricordano le principali:

- Codice Civile approvato con R.D. 16/03/42, n. 262 (artt. 892 e seguenti)
- Codice Penale approvato con R.D. 19/10/30, n. 1398 (artt. 357, 635 e 734)
- Codice della strada approvato con D.L 30/04/92, n. 285 (artt. Articolo 1.6. 17, 18 e 29) e successive modifiche e integrazioni
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R.16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27) e successive modifiche e integrazioni

- D.P.R. 17/07/80 n. 735 (art.52. distanze della vegetazione dalle ferrovie)
- T.U.L.S.P. (art. 4bis)
- Legge 24 Novembre 1981 n° 689 (modifiche al sistema penale)
- Legge 16 Gennaio 2003 n°3 (Art.16)
- Legge 24 Luglio 2008 n° 125 (art. 6bis)
- Legge 15 Luglio 2009 n°94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica – art.3 c.6)
- Legge 14 gennaio 2013 n. 10 ss.mm.ii. e D.M. 23.10.2014 (alberi monumentali e di pregio)
- D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)e successive modifiche ed integrazioni
- D.M. 03/09/87 n. 412 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- D.M. 20/05/26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- R.D. 25/07/1904 n. 523 T.U. delle opere idrauliche di seconda categoria;
- L.R. 13-8-1998 n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali);
- L.R. 23-1-1998 n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 (Gestione e promozione economica delle foreste).
- Legge regionale n. 22 del 04 novembre 2016 (Norme in materia di manutenzione del territorio).
- DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e aggiornato al 2017 con la deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese"
- Regolamento Comunale Edilizio;
- Piano Strutturale e relative Norme di Attuazione;
- Regolamento Comunale di Polizia Municipale;
- Norme sulla sicurezza sul lavoro.

